



Prot. Gen.

Settore Sviluppo Lavoro, Area
vasta, Rigenerazione
urbana, Quartieri e Ambiente

Cremona, li 07/10/2021

OGGETTO: Ordinanza sindacale relativa alle misure strutturali permanenti e temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale previste dal "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna .

IL SINDACO

- **Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
- **Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.
- **Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee".
- **Premesso** che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017.
- **Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme.

- **Rilevato** che il citato Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.
- **Rilevato altresì** che con la D.G.R. n. 7095/2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.
- La D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello). Le limitazioni rimarranno attive alla data del 10/01/2021.**
- La D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:
 - la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
 - in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.
- La D.G.R. n. 449/2018 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria.
- La D.G.R. n. 449/2018 – All. 2. del PRIA 2018 stabilisce le modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, integrando le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017 e n. 7095/2017. In particolare a partire dal 01/10/2018:
 - le limitazioni inerenti i veicoli Euro 0 Benzina e Euro 0-1-2-3 Diesel si estendono a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive

infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 e 2 del territorio regionale;

- è disposto il fermo della circolazione per i veicoli Euro 4 Diesel nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nel periodo dal 01/10 al 31/03, nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 del territorio regionale.
- La D.G.R. n. 2055/2019 – nel deliberato approva l'Allegato 1, come parte integrante e sostanziale dell'atto sopracitato, che reca l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla DGR 2578/14, dell'Allegato 2 alla DGR 449/2018, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla D.G.R. 31/10/2014 n. 2578).
- La D.G.R. n. 3606/2020 – nel deliberato approva gli Allegati 1-2-3-4, come parte integrante e sostanziale dell'atto sopracitato che sostituiscono gli allegati 1 e 3 della D.G.R. n.2055/2019 e l' allegato 2 della D.G.R. n. 7095/2017 *a partire dall'11 gennaio 2021 data di proroga decisa da Regione Lombardia in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19.*
L' insieme degli allegati recano l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la inclusione nella deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel ed Euro 1 a benzina, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla DGR 2578/14, dell'Allegato 2 alla DGR 449/2018, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 4 diesel dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.G.R. 31/10/2014 n. 2578).
- La D.G.R. n. 3823/2020 nel deliberato, visto il protrarsi dell'emergenza Covid-19 sospende, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle DDGR n. 7095/2017 e n. 3606/2020, l' applicazione delle misure temporanee di primo e secondo livello relative al settore mobilità privata (a.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 previste quando la Regione è collocata rispettivamente in scenario tipo 3 (arancione) o nello scenario tipo 4 (rosso).
- L' Ordinanza di Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021 ordina a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da Covid-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in

Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, sia applicata, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 , attualmente prorogato con Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 ed eventualmente prolungato da ulteriori provvedimenti nazionali.

- **Vista** la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
- **Viste** le DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017, n. 7095/2017 , n. 449/2018 , n. 2055/2019, n. 3606/2020, n.3823/2020 , l'ordinanza regionale n. 675 del 08/01/2021 e
- **Visto** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- Visto l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze.

ORDINA

I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE .

A. AUTOVEICOLI EURO 0-1 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 - 3 DIESEL

- - dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- - dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30,

B. AUTOVEICOLI EURO 4 DIESEL

- - dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
- - dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30

MISURA SOSPESA FINO A CESSAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN RIFERIMENTO a Ordinanza Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021 e Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021.

C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

- Per i **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0** vige il **divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale** (tutto l'anno 24 ore su 24).

- Le limitazioni per **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1** si applicano:
- **- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,**
- **- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30.**

DEROGHE e/o ESCLUSIONI

- di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.
- di cui all' Allegato 2 della D.G.R. n. 449/2018.
- di cui all' Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020.

II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE .

- **Attive dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.**

A. 1^ LIVELLO

- **Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^ Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 n. 2055/2019 e n. 3606/2020:

- 1.limitazione all'utilizzo delle **autovetture** di classe emissiva fino **Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

III. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL' INQUINAMENTO LOCALE .

- **Attive dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022**

A. 1^ LIVELLO

- 1.**divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno**

per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

- **2.divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- **3.introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C)** per le **temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**.
- **4.divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**.
- **5.divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue**, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l' utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento, tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.
- **6.invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche**.
- **7.potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami**.

II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE .

Attive dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

B. 2^ LIVELLO

- **Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 10 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019 a tutte **le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A**.
- **1.estensione delle limitazioni per i tutti i veicoli fino a Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed

esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

III. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL' INQUINAMENTO LOCALE.

- **Attive dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.**

B. 2^ LIVELLO

- **1.divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 5 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

DEROGHE e/o ESCLUSIONI

- di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.
- di cui all' Allegato 2 della D.G.R. n. 449/2018.
- di cui all' Allegato 4 della D.G.R. n. 3606/2020.
- **L'entrata in vigore delle misure di 1^ e 2^ Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A – III.A – II.B e III.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:**
- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

SI RICORDA

Dove si applica il fermo

Si applica su tutti i **tratti stradali situati nel territorio comunale.** comprese le strade provinciali e statali.

AD ESCLUSIONE

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. n. 19709/2004;

- dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Strade di penetrazione: tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:

Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia).

Strade di collegamento

- Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale");
- Viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
- Via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
- Via dell'Annona

Parcheggi

Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

AVVERTE CHE

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006.
- L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A, III.A, II.B e III.B, sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00=, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

- **il rientro da un livello di criticità**, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**
- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.
- **Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^a e/o di 2^a Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**
- La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.
- Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(Prof. Gianluca Galimberti)